

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 145/CGF – RIUNIONE DEL 12 MARZO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Gabriele De Sanctis – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BARON RINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 C.G.S. E 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 84 del 5.2.2009)

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico di cui al Com. Uff. n. 84 del 5.2.2009, relativa al deferimento a carico del signor Rino Baron, all’epoca dei fatti tesserato del detto Settore con la qualifica di massaggiatore sportivo.

Con l’impugnata statuizione, la prima Commissione ha motivato “ di condividere l’eccezione preliminare di improcedibilità formulata dalla difesa del deferito in quanto ai sensi dell’art. 32 C.G.S., le indagini dovevano essere concluse entro il 30.06.2008” e pertanto, rilevato che l’istanza di proroga delle indagini stesse era stata disattesa, accoglieva l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa Baron.

Con il proposto gravame la Procura ricorrente osserva che, pur rispondendo a verità la mancata concessione della proroga, l’eventuale effettuazione – nella fattispecie non realizzatasi - di atti di indagine oltre il termine della stagione sportiva non può determinare la dichiarazione di improcedibilità, sebbene solo l’eventuale inutilizzabilità di tali atti istruttori.

Ritiene la Corte che il gravame sia fondato e vada accolto.

La disposizione di cui all’art. 32.11 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive effettivamente che “l’indagine relativa a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva deve concludersi prima della Stagione Sportiva successiva salvo proroghe eccezionali”, ma tale prescrizione non prevede alcuna sanzione, tantomeno di improcedibilità, per l’ipotesi che le indagini medesime non vengano concluse entro il detto termine, ovvero vengano (illegittimamente) proseguite oltre lo stesso.

Del tutto a torto, pertanto, l’impugnata decisione ha ritenuto di irrogare una sanzione non prevista dalla norma, tanto più che alla (grave) pronuncia di improcedibilità ben può essere applicata

la prescrizione d'ordine generale concernente la nullità degli atti, che non può venir pronunciata se non espressamente comminata dalla legge.

Del resto, dal fascicolo del provvedimento non risulta siano stati compiute indagini successivamente alla scadenza del termine, sicchè il procedimento avrebbe dovuto – e deve - venir deciso sulla base delle intervenute acquisizioni processuali, dovendosi in ultima ipotesi non tener conto di quelle eventualmente compiute dopo la chiusura della Stagione Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F., accolto il ricorso, visto l'art. 37, comma 4, ultima parte C.G.S. annulla la decisione impugnata e rimette al 1° Giudice gli atti per l'esame del merito.

- 2) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI:**
• **SQUALIFICA PER 3 GARE ALLE CALCIATRICI PESCE ANGELA E CACCIAMO PATRIZIA, INFLITTE SEGUITO GARA RES ROMA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 22.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009)

La società A.D.S. Calcio Femminile Acese ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, che ha irrogato la sanzione della squalifica di 3 gare alle calciatrici Patrizia Cacciamo e Pesce Angela, come si evince dal Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009.

Le predette calciatrici, come si trae dalla nota redatta dal primo assistente della gara Res Roma/Acese giocata il 22.2.2009, sono venute alle mani dopo aver fallito un'azione di attacco.

La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che non hanno avuto nessun tipo di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non hanno assolutamente offeso i direttori di gara.

La sezione rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento delle calciatrici sanzionato e pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che esse abbiano ottenuto il comportamento violento, che rimane tale anche quando si manifesti tra appartenenti alla stessa compagine sportiva.

Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice sportivo va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci Sant'Antonio (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL SIG. GHERARDINI MAURIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALI GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI SIENA/ESPERIA VIAREGGIO DEL 1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 3.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 3.3.2009 ha inflitto al signor Gherardini Maurizio la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara, invitando altresì i propri calciatori a tenere un atteggiamento provocatorio nei suoi confronti, al termine della gara Siena/Esperia Viareggio dell'1.3.2009.

Avverso tale provvedimento il signor Gherardini Maurizio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.3.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 5.3.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare

seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. C.F. FRUTTA PIÙ VERONA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 E DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE FINO ALL'1.4.2009 AL SIG. FESTA BRUNO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA C.F. FRUTTA PIU VERONA/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

Il C.F. Frutta Più Verona ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009) che, per condotte antisportive verificatesi nel corso della gara di Serie A Femminile Frutta Più Verona/Graphis Campagna dell'1.3.2009 comminava alla società l'ammenda di €1.000,00 e al dirigente Festa Bruno l'inibizione fino all'1.4.2009.

Criticando aspramente l'operato degli ufficiali di gara che accusa senza mezzi termini di inattendibilità e malafede e di aver redatto un referto non corrispondente alla realtà degli accadimenti, lamenta di essere oggetto di un non meglio specificato accanimento disciplinare a suo danno e chiede, previo un confronto diretto con la terna arbitrale, l'annullamento e delle sanzioni irrogate e della partita, con conseguente ripetizione della stessa.

Il ricorso manca di qualsivoglia fondatezza e va pertanto respinto.

E' opportuno preliminarmente ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva, all'osservanza delle cui regole sono tenuti tutti i soggetti dell'ordinamento federale, avendole spontaneamente accettate al momento dell'affiliazione o del tesseramento, detta per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari alcuni principi basilari che non possono essere in alcun modo disattesi.

Tra questi, per quel che ne concerne, l'assoluta valenza probatoria dei rapporti redatti dagli ufficiali di gara (art. 35, comma 1 C.G.S.), valenza che può essere scalfita solo in conclamati casi di contraddittorietà, illogicità manifesta o palese inverosimiglianza, ed il divieto di contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara (art. 34, comma 5 C.G.S.).

Basterebbe il riferimento alle norme su richiamate per rigettare totalmente vuoi le speciose argomentazioni, vuoi le inaccettabili richieste della ricorrente peraltro già recidiva nella violazione dei precetti contestatili.

I rapporti redatti dall'arbitro e dal suo assistente, dettagliati ed oggettivi nella descrizione delle violenze e degli atti di intimidazione subiti, sono da ritenere inattaccabili e non possono essere posti in discussione da affermazioni gratuite, apodittiche e comunque censurabili sotto il profilo della correttezza sportiva e del rispetto cui tutti i tesserati sono tenuti.

Proprio quest'ultimo rilievo induce questa Corte a rimettere copia degli atti alla Procura Federale perché valuti se sussistono, negli scritti difensivi prodotti, gli estremi della violazione dei cui all'art. 5, comma 6, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. C.F. Frutta Più Verona di Verona.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIRENZE/GRIFO PERUGIA DEL 22.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009)

In data 4.3.2009 la A.F.D. Grifo Perugia ha prodotto ricorso in ordine all’ammenda di €1.750,00 comminatale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009) per comportamento ingiurioso ed oltraggioso delle calciatrici e dei sostenitori della società stessa nei confronti dell’arbitro, in relazione alla gara Firenze/Grifo Perugia disputata il 22.2.2009 per il Campionato Nazionale Primavera di Calcio Femminile - Girone I.

In particolare ha negato che i suoi sostenitori - rimasti “nel loro spazio adibito al pubblico e non per l’uscita dell’arbitro dal campo” - abbiano tenuto comportamenti aggressivi ed ha rimarcato che nello stesso Com. Uff. alla Roma Calcio Femminile, “per motivi più gravi è stata applicata solamente un’ammenda”.

Il ricorso va respinto.

I plurimi comportamenti sanzionati dal Giudice Sportivo (offese, ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro da parte di sostenitori e di calciatrici della Grifo Perugia) corrispondono esattamente a quelli descritti nel referto della gara e in ragione della loro natura e gravità oltrechè recidività hanno comportato - secondo la discrezionale valutazione del giudicante, non contrastante con disposizioni del C.G.S. - la non censurabile comminazione dell’ammenda, nella misura su indicata.

Non appare, infine, rilevante il migliore trattamento (ammonizione e non ammenda, come detto dal ricorrente) riservato dal Giudice Sportivo nel medesimo Com. Uff. alla Roma Calcio Femminile, trattandosi di caso diverso e caratterizzato da comportamento complessivamente sanzionabile in misura minore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.F.D. Grifo Perugia di Collestrada (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete